

Comune di VINZAGLIO
Provincia di NOVARA

CODICE ENTE	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 8	
Data 3 GIUGNO 2014	
(1) C O P I A	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI "TARI" ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì TRE del mese di GIUGNO alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze Consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
OLIVERO	Giuseppe	SI		DE GRANDIS	Alberto	SI	
BANFO	Pierluigi	SI		MORENI	Eugenio		SI
ELIA	Germana	SI		CREPALDI	Fabrizio		SI
ALBERTIN	Loretta	SI		DE GRANDIS	Ivan	SI	
PEZZANA	Simona	SI					
NEBBIA	Giovanni	SI					
CAROFIGLIO	Aurora Melissa		SI				
MEROLA	Maria Rosa	SI					
BOSSO	Giuseppe	SI					
				Totali		10	03

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe CARE' il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Sig. GIUSEPPE OLIVERO assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell'ordine del giorno.

¹ Originale (oppure) copia.

Su invito del Sindaco, relaziona in merito al presente argomento il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi, presente in aula.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge n. 147/2013 (commi 641 – 666) che delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata, introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, denominata TARI;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l' applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
 - b) in alternativa, del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

EVIDENZIATO pertanto che al 31.12.2013 cessa l'applicazione della TARES;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dall'articolo 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO il Regolamento per la disciplina la tassa comunale sui rifiuti "TARI", approvato con propria deliberazione n. 6 in data odierna;

VISTO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione propria n. 7 in data odierna;

PRESO ATTO di quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno 29.04.2014, il quale differisce il termine per deliberare il Bilancio di Previsione 2014 da parte degli Enti Locali alla data del 31.07.2014;

PRESO ATTO che il Revisore del Conto, Dott.ssa Carola Bosetto, ha espresso parere favorevole in merito alla presente deliberazione;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare le tariffe della tassa comunale sui rifiuti "TARI" anno 2014, come risultanti da prospetti allegati;
3. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2014, data di istituzione della tassa comunale sui rifiuti "TARI";
4. Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. Di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di votazione, per alzata di mano, con voti unanimi favorevoli.

IL PRESIDENTE
Geom. Giuseppe Olivero



Firmato in originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe Carè

Firmato in originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Dalla residenza comunale, lì 19 GIU. 2014



Il Responsabile del Servizio

Dott. Giuseppe Carè

Firmato in originale

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì

Il Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Carè

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Vinzaglio 19 GIU. 2014



Responsabile del Servizio
Dott. Giuseppe Carè